

DIPARTIMENTO DI TEORIA DEI SISTEMI E DELLE ORGANIZZAZIONI

REGOLAMENTO

Art. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni in conformità alla normativa vigente.

Il regolamento:

- è deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- è emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
- entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Università.

Art. 2

FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente, promuove e coordina le attività interdisciplinari di ricerca nei settori di propria competenza inerenti:

- le istituzioni legislative, amministrative e giudiziarie degli Stati e le relative organizzazioni;
- gli enti non statali e relative organizzazioni burocratiche, imprenditoriali e volontarie;
- i rapporti funzionali e strutturali tra le diverse istituzioni pubbliche, private e tra le relative organizzazioni;
- le dinamiche gestionali e strutturali delle organizzazioni complesse;
- le interazioni tra le attività operative, i vincoli organizzativi e l'autonomia dei singoli soggetti operanti nelle organizzazioni;
- le interrelazioni dei sistemi e delle organizzazioni come realtà territoriali;
- l'analisi quali-quantitativa dei fenomeni legati al funzionamento delle organizzazioni complesse in campo economico e sociale.

Il Dipartimento organizza le strutture, gestisce le sedi ed i mezzi ad esso assegnati, per la ricerca nei settori suddetti.

Il Dipartimento concorre all'attività didattica in collaborazione con il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche di Teramo e con eventuali altri Consigli interessati, nonché con gli organi direttivi dei Diplomi Universitari, dei Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione organizzate dal Dipartimento.

Il Dipartimento, in particolare, concorre ad organizzare strutture per la didattica riguardanti i docenti afferenti al Dipartimento medesimo. Il Dipartimento concorre altresì all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di ricerca di propria competenza.

Il Dipartimento inoltre:

- organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia ed all'estero e provvede alla pubblicazione periodica o alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;
- coordina l'utilizzazione da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti;
- esercita tutte le altre attribuzioni ad esso devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 3 -

ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta.

Gli organi del Dipartimento esercitano le proprie funzioni nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento garantite dagli attuali ordinamenti e del pari diritto di docenti e ricercatori di accedere ai fondi disponibili per la ricerca a livello nazionale e locale.

Art. 4

CONVOCAZIONI

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta sono convocate e presiedute dal Direttore.

Art. 5

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i professori di ruolo
- b) i ricercatori;
- c) un terzo del personale non docente ed in ogni caso in misura non superiore ad un sesto del numero totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), e b);
- d) un rappresentante per tutti i dottorati gestiti dal Dipartimento sempreché la sede amministrativa sia presso l'Ateneo di riferimento;
- e) il Segretario Amministrativo.

Solo i membri di cui ai punti a) e b) hanno diritto di voto per le deliberazioni del Consiglio.

La nomina delle rappresentanze sopra citate avviene con Decreto rettorale; in caso di cessazione di una rappresentanza per dimissioni od altro si procede alla nomina o alla elezione di un sostituto che resta in carica per il restante quadriennio accademico.

La mancata elezione (totale o parziale) delle rappresentanze di cui ai commi precedenti non inficia la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo.

Possono altresì partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, a seguito di invito del Direttore e previo parere favorevole del Consiglio, singole persone che non fanno parte dello stesso Consiglio, in relazione alle specifiche competenze e senza diritto di partecipare alle votazioni.

Art. 6

AFFERENZA AL DIPARTIMENTO

L'afferenza al Dipartimento avviene su domanda inviata al Direttore e da quest'ultimo trasmessa al Rettore. E' prevista una istruttoria da parte della Giunta e da questa trasmessa al Consiglio per l'approvazione.

L'afferenza decorre dal Decreto Rettorale di ammissione.

Art. 7

COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio programma e coordina le attività del Dipartimento, secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Università e nel presente Regolamento.

Interviene, secondo le modalità stabilite nello Statuto, nel procedimento inerente le modifiche di Statuto e la formazione e le modifiche dei Regolamenti.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- 2) approva entro il **30 giugno** un piano triennale finanziario aggiornato annualmente e approva altresì le proposte da avanzare all'Ateneo in ordine al successivo esercizio finanziario (proposte predisposte dal Direttore e dal Segretario amministrativo coadiuvati dalla Giunta sulla base delle indicazioni annualmente fornite dagli organi centrali di Ateneo) e il piano annuale delle ricerche;
- 3) approva entro il **20 Ottobre** il bilancio preventivo ed entro il **31 Marzo il conto consuntivo**; successivamente all'approvazione del conto consuntivo riguardante il precedente esercizio, e comunque entro il **30 Aprile** di ciascun anno, dispone l'assestamento di bilancio;
- 4) cura l'applicazione del Regolamento di Ateneo per la ripartizione dei proventi derivanti da contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni;
- 5) delibera in merito all'uso e fa proposte per eventuali ristrutturazioni dei locali in cui opera il Dipartimento;
- 6) formula alla Commissione di Ateneo le richieste di modifica della composizione e della struttura del Dipartimento;
- 7) esamina e valuta i contratti e le convenzioni con enti esterni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e di consulenza sulla base di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;
- 8) esprime pareri, ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/80, relativi all'alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori di ruolo e dei ricercatori facenti parte del Dipartimento, per attività didattiche e scientifiche anche in Università ed Istituti esteri o Internazionali oppure per ricoprire incarichi di insegnamento all'estero;
- 9) esprime e trasmette al Consiglio di Facoltà proposte motivate e indicazioni per l'attivazione dei corsi integrativi e sostitutivi da affidare a professori a contratto;
- 10) propone al Rettore la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di

attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;

11) propone ai competenti organi dell'Ateneo la stipula di contratti con tecnici qualificati ai sensi dell'art. 26 del DPR. 382/80 per la manutenzione delle attrezzature scientifiche e didattiche del Dipartimento;

12) delibera in merito a richieste di afferenza al Dipartimento da parte di Docenti e Ricercatori secondo la normativa di cui al precedente art. 6;

13) approva i piani di studio e di ricerca per il conseguimento di dottorati di ricerca;

14) delibera in merito alla costituzione di Sezioni, e relative modifiche, quali articolazioni funzionali del progetto scientifico complessivo del Dipartimento. La delibera contenente le modalità di costituzione, funzionamento e durata delle Sezioni - che non possono in alcun caso avere autonomia amministrativa - è sottoposta all'approvazione degli organi di università competenti in materia;

15) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte del Consiglio di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Decreto istitutivo del Dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute tutti i professori di ruolo;

16) dà pareri in ordine all'istituzione, soppressione o modifica delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

17) collabora con gli organi di governo dell'Università alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

18) esprime parere obbligatorio sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma;

19) esprime il parere sul lavoro scientifico e sull'attività didattica svolta dai ricercatori confermati e da questi presentata ogni triennio;

20) coordina, in funzione delle esigenze del Dipartimento, l'opera di studenti secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Università;

21) esercita, inoltre, tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce di norma almeno tre volte l'anno:

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce inoltre per iniziativa del Direttore, su richiesta della maggioranza della Giunta o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati, dedotto il numero delle assenze giustificate. La convocazione è diramata per iscritto presso la sede del Dipartimento almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica e/o a mezzo fonogramma/fax almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Gli atti del Consiglio sono pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli; di essi deve essere inoltrata copia al Rettore, ai Presidi ed ai centri di documentazione interessati.

Art. 9

ELEZIONE DEL DIRETTORE

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i **professori di ruolo di prima fascia**, che hanno optato per il tempo pieno, dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti al Dipartimento. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia indice le elezioni convocando gli aventi diritto mediante avviso da recapitare presso il proprio domicilio almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo turno elettorale. La convocazione deve contenere oltre che l'oggetto della votazione, la data, il luogo e l'orario di apertura e chiusura delle votazioni che potranno anche avere durata inferiore ad un'ora per ogni turno elettorale. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione Elettorale.

La votazione avviene a scrutinio segreto ed è valida se vi ha preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto. Al fine del computo del numero legale per la validità delle votazioni, si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte.

Qualora nessuno dei candidati nella prima votazione abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti; in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano d'età.

Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore.

Il Direttore resta in carica **quattro anni accademici** e può essere rieletto una sola volta. Per agevolare l'eventuale passaggio delle consegne, l'elezione deve avvenire entro il mese di luglio dell'anno di scadenza della carica.

Art. 10

FUNZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore del Dipartimento:

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta curando l'esecuzione delle rispettive delibere e la conservazione dei relativi verbali;
- c) promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta;
- d) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento ed esercita le attribuzioni previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- f) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore amministrativo, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento; all'occasione, impartisce ordini di servizio al personale tecnico-scientifico in relazione a specifiche esigenze attinenti al funzionamento del Dipartimento;
- g) tiene i rapporti con gli organi accademici;
- h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) provvede alle spese necessarie all'attività e al funzionamento del Dipartimento entro il limite di valore di Euro 7.746,85 (settemilasettecentoquarantasei/85); per limiti di valore superiore si richiede apposita delibera del Consiglio di Dipartimento; con cadenza semestrale presenta al Consiglio di Dipartimento un elenco completo delle spese effettuate dal Dipartimento;
- j) provvede alle spese di rappresentanza per somme non eccedenti, complessivamente, la somma di Euro 2.582,28 annui;
- k) stipula altresì contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni, sentito il Consiglio di Dipartimento e nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità;

Il Direttore può nominare un Vicedirettore tra i professori di ruolo che fanno parte della Giunta del Dipartimento. Il Vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal Direttore e lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un Segretario Amministrativo di Dipartimento, che assume in solido con il Direttore la responsabilità dell'esecuzione degli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento.

ART. 11

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il Direttore entro 30 giorni dalla sua nomina deve provvedere alle operazioni elettorali per la formazione della Giunta. A tal fine egli costituisce un seggio elettorale formato da due professori ufficiali del Dipartimento, uno dei quali - presidente - professore di ruolo ordinario e da un ricercatore con funzioni di Segretario.

La Giunta è composta dal Direttore, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; il Segretario Amministrativo fa parte della Giunta anche con mansioni di segretario.

L'elezione dei componenti la Giunta avviene nell'ambito delle relative componenti (professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori) con votazione segreta e su schede apposite. In caso di parità di voti risultano eletti quelli che vantano la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, di età.

Ogni votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La Giunta dura in carica quattro anni accademici. In caso di cessazione, per qualunque motivo, di un membro della Giunta si procede alla nomina o all'elezione di un sostituto che resta in carica per il periodo rimanente del quadriennio accademico.

Art. 12

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore per iniziativa di questi o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti. In caso di impedimento il Direttore può delegare un altro membro di Giunta a presiedere.

La convocazione è diramata a tutti gli interessati, mediante comunicazione al domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del

giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute di Giunta la metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il Direttore. Le decisioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ove non diversamente prescritto dal presente Regolamento o delibera di Consiglio.

Art.13

COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta del Dipartimento:

- a) collabora con il Direttore alla predisposizione e all'attuazione del piano di attività del Dipartimento avendo riguardo alle esigenze di tutti i rappresentanti del Dipartimento;
- b) esplica le funzioni ad essa demandate dal Consiglio.

La Giunta, inoltre, affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nei corsi di Dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori e fermo restando che, a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario.

Art. 14

FUNZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del D.P.R. 28/09/1987, n. 567:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta di Dipartimento anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) firma, assieme al Direttore, le reversali d'incasso, i mandati di pagamento e tutti i documenti contabili;
- d) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali, alla conservazione della documentazione amministrativo - contabile e dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;

Art. 15

SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

Su delibera del proprio Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni funzionali ai programmi di ricerca in atto con una durata limitata nel tempo, fino alla conclusione di programmi medesimi.

Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né Organi di governo, ma possono fruire di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di un motivato piano preventivo.

Per ogni Sezione istituita, l'organizzazione interna, è curata da un professore di ruolo scelto, per la durata di almeno un anno accademico, dai docenti e dai ricercatori afferenti alla sezione e nominato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio medesimo.

Art. 16

FONDI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

- 1) dotazione ordinaria di funzionamento;
- 2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librerie;
- 3) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature;
- 4) tasse per iscrizioni a Corsi o Scuole e Istituti presso il Dipartimento stesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni di internato;
- 5) contributi di Enti e Privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
- 6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- 7) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
- 8) interessi attivi maturati sul c/c bancario del Dipartimento;
- 9) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività dipartimentale.

Detti fondi devono essere gestiti nel rispetto dei principi di cui al titolo V del DPR 371/82.

NORME FINALI

Il presente Regolamento può essere modificato su conforme delibera del Consiglio di Dipartimento, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto al voto, approvata dal Senato accademico e adottata con Decreto del Rettore.

Ogni disposizione del presente Regolamento concernente i Professori associati si applica anche agli incaricati stabilizzati.

Ogni disposizione del presente Regolamento concernente i Ricercatori associati si applica anche agli assistenti di ruolo ad esaurimento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le normative previste dalle leggi dello Stato e dallo Statuto d'Ateneo.